

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle

aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

— La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, si vedano le note alle premesse.

26G00161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINANZA 30 giugno 2026.

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 15).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

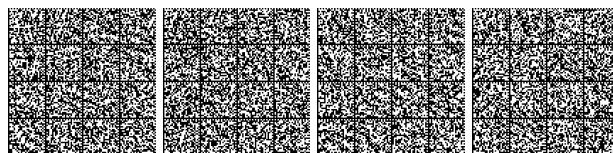
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda



le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 27, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagini degli organismi nocivi delle piante;

Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

Vista la scheda di sorveglianza fitosanitaria per *Aleurocanthus spiniferus* dell'EFSA e il documento tecnico ufficiale n. 41 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 27 luglio 2023, recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva dipartimentale del 20 febbraio 2026, n. 85510 registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale prot. n. 95646 del 26 febbraio 2026 registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, i con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;

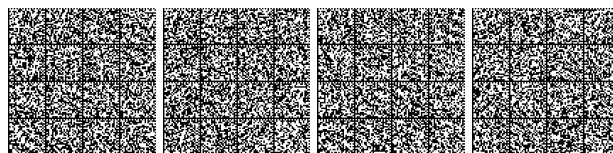
Visto il programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

Vista la comunicazione del 10 aprile 2026 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il Piano d'azione per l'eradicazione e il contrasto dell'*Aleurocanthus spiniferus*, ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

Considerato il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 14-15 aprile 2026;



Ritenuto necessario approvare il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione dell'*Aleurocanthus spiniferus*, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente ordinanza è approvato il «Piano d'azione per la gestione dell'emergenza *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia» di cui all'allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2026

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1007

AVVERTENZA:

L'allegato dell'ordinanza n. 15 del 1° luglio 2026, recante «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia» parte integrante del presente atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it>

26A03924

DECRETO 5 agosto 2026.

Revoca parziale del decreto 1° luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», e ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 21-*quinquies*, comma 1, che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo;

Visto il proprio decreto prot. n. 0296502 del 1° luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», le cui premesse si intendono integralmente richiamate;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della modifica ordinaria sopra citata, la stessa è stata comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, successivamente alla suddetta comunicazione, con nota Ref. Ares (2026)5856964 del 9 giugno 2026 la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto di modificare le norme di etichettatura contenute nel documento unico e nel disciplinare di produzione della DOP «Marsala»;

Considerato che, alla luce delle richieste formulate dai servizi della Commissione europea con la nota sopra richiamata, si rende opportuno procedere ai sensi dell'art. 21-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 alla revoca parziale, per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, del decreto prot. n. 0296502 del 1° luglio 2025, nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala»;

Dato atto altresì, della nota del Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4 agosto 2026, acquisita al prot. n. 0380569 di pari data, con la quale il predetto consorzio, con riferimento alla suddetta nota Ref. Ares (2026)5856964 del 9 giugno 2026, «al fine di consentire il superamento dei rilievi formulati e di permettere così la pubblicazione della modifica ordinaria nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, con propria delibera comunica la rinuncia alla modifica ordinaria prevista all'art. 7 [del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata] «Marsala»»;

Considerato che, a seguito dell'espressa rinuncia comunicata dal Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, l'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala» non costituisce più oggetto di modifica;

Considerato che, per l'effetto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto di revoca parziale, riacquista efficacia il testo previgente del medesimo articolo;

Considerato che, a seguito della revoca parziale disposta con il presente decreto, è necessario procedere alla ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati;

Ritenuto pertanto, di dover revocare parzialmente il decreto 1° luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare e di dare atto, per l'effetto, del ripristino dell'efficacia del testo previgente del medesimo articolo dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

